

NUOVO STATUTO CONTRADA SAN BERNARDINO AL 19 MARZO 2019

(REGISTRATO DEL NOTAIO FENAROLI GUIDO – Allegato “C” all’atto in data 19 Marzo 2019 Rep. N. 33610/8932

Art.1 Nel nome di San Bernardino da Siena è costituita in Legnano l’Associazione “Contrada San Bernardino”, di seguito nel presente Statuto denominata Contrada.

SEDE

Art.2 La Contrada è apartitica, non ha scopo di lucro ed ha sede presso il Maniero ubicato in Legnano in via Somalia n°13.

INSEGNE

Art. 3 L’insegna della Contrada è il Gonfalone dai Colori Rosso e Bianco a taglio obliquo nel cui centro appare la figura del sole radiante a otto punte con l’iscrizione a caratteri gotici NBS (Noster Bernardinus Sanctus) . Per antica concessione la Contrada può fregiarsi anche del simbolo JHS (Jesus Hominum Salvator).

MOTTO

Art.4 La Contrada assume il motto “Pons Gloriae Virtutem Ligat”.

SCOPI

Art.5 Lo scopo della Contrada è quello di partecipare annualmente alla manifestazione del “ Palio di Legnano” ed ad eventuali Palii Straordinari; a tal fine si associa al Collegio dei Capitani e delle Contrade. Promuove, coordina e gestisce nell’ambito del territorio di Contrada iniziative collaterali al Palio di Legnano, si attiva per conservare le tradizioni storiche e culturali della Contrada, per divulgare le memorie e per conservare e tramandare i documenti storici, gli studi e le pubblicazioni relative alle tradizioni della Contrada medesima nonché per promuovere tutte le altre manifestazioni tendenti a dare lustro e continuità alla Contrada, ivi compresi eventi a scopo benefico ed attività socialmente utili.

DURATA

Art.6 la durata dell’Associazione (Contrada) è illimitata.

SOCI

Art.7 Hanno il diritto di associarsi tutti coloro che:

Sono nati entro i confini della Contrada.

Sono residenti entro i confini della Contrada anche se nati altrove.

Sono nati e residenti fuori dai confini della Contrada e ne facciano richiesta al Consiglio ottenendone l’approvazione.

Nel Regolamento redatto e aggiornato dal Consiglio vengono stabilite le modalità e i tempi del tesseramento coerentemente a quanto disposto dalle normative vigenti.

ORGANI SOCIALI

Art.8 Gli organi di governo sono:

L’Assemblea

Il Consiglio esecutivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

Art.9 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento.

Art.10 L'Assemblea è convocata ogni anno dal Consiglio entro il 20 settembre tramite affissione alla bacheca di Contrada almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Qualora per cause di forza maggiore non fosse possibile tenere l'Assemblea annuale entro il 20 settembre i Reggenti ed il Consiglio resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e sarà loro dovere convocare l'Assemblea nei termini di tempo più brevi possibili.

L'Assemblea è convocata allo scopo di:

Approvare la relazione morale e finanziaria.

Deliberare su eventuali argomenti all'ordine del giorno.

Procedere, se necessario, alle nomine attraverso votazione di:

Gran Priore e Capitano con votazione congiunta. Consiglieri con votazione nominale.

Revisori con votazione nominale.

Probiviri con votazione nominale.

Di stabilire l'ammontare della quota Consiglio per il biennio entrante.

Nel caso di Assemblea elettiva i nominativi dei candidati alle cariche di Contrada dovranno essere esposti nella bacheca presso il Maniero almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.11 L'Assemblea, con voto palese, nomina tra i presenti che non facciano parte del Consiglio in carica e che non siano inclusi fra i candidati in caso di assemblea elettiva:

Il Presidente,

Il Segretario,

La commissione degli scrutatori composta da 3 membri.

Art.12 L'Assemblea è altresì convocata nella prima data utile dal Gran Priore in caso di scioglimento anticipato del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea non può essere convocata nei 30 giorni precedenti la data del palio delle Contrade.

Art.13 L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Anche l'Assemblea Straordinaria non può essere convocata nei 30 giorni precedenti la data del palio delle Contrade. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria dovrà avvenire con invio a tutti i soci di una comunicazione mediante posta ordinaria all'ultimo indirizzo noto comunicato dal socio.

Art. 14 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.15 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le votazioni riguardanti la relazione morale e finanziaria e quelle su argomenti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano a meno che un quinto degli aventi diritto al voto richieda la votazione con voto segreto.

Art.16 Per l'Assemblea ordinaria non sono valide le deleghe, per l'Assemblea Straordinaria è possibile conferire delega ad un altro Socio. Ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.

Art. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea sono certificate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Compete al presidente dell'Assemblea l'insediamento del Gran Priore, del Capitano e del Consiglio constatando e facendo verbalizzare l'accettazione delle cariche.

CONSIGLIO

Art.18 L'Amministrazione della Contrada è affidata ad un Consiglio composto da un minimo di undici ad un massimo di venticinque membri rieleggibili eletti dall'Assemblea e che durano in carica due anni.

La Castellana, la Gran Dama e lo Scudiero qualora non ne facessero già parte entreranno di diritto nel Consiglio.

Il Consiglio, se lo ritiene conveniente per la Contrada può nominare nel corso del proprio mandato altri Consiglieri aggiunti in numero massimo di cinque.

Art. 19 Il Consiglio è presieduto dal Gran Priore che rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Gran Priore compete di coordinare i lavori del Consiglio e di operare sui Conti Correnti dell'Associazione con firma libera per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Gran Priore con almeno 24 ore di preavviso a mezzo Email o altra messaggistica multimediale.

E' validamente insediato con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, a parità di voto prevale quello del Gran Priore. Il Consiglio ha i poteri di ordinaria amministrazione ed ha il compito di portare ad esecuzione i programmi deliberati.

Ad esso compete inoltre:

Di eleggere fra i suoi membri il Vice Gran priore.

Di ratificare le nomine della Castellana, dello Scudiero e del Gonfaloniere presentate dal Capitano.

Di ratificare la nomina della Gran Dama presentata dal Gran Priore sentito il parere delle Dame di Contrada.

In caso di vacanza dei poteri dovuto ad eventuali dimissioni o impedimento dei reggenti ed ove non vi siano più i tempi necessari per la convocazione di un'Assemblea dei Soci prima della celebrazione del Palio delle Contrade, il Consiglio dovrà nominare un Gran Priore e/o un Capitano Straordinari che dovranno svolgere i compiti propri di dette Cariche fino alla successiva prima Assemblea che dovrà provvedere alle nuove nomine.

Di procedere alla nomina ed alla eventuale revoca delle cariche operative: Segretario, Cerimoniere, Responsabile Comunicazione, Tesoriere, Rappresentanti della Contrada presso le Istituzioni del Palio o civiche, altre cariche che si ritengano necessarie. Le procedure di nomina e di revoca sono esplicitate dal Regolamento.

Di redigere ed aggiornare il Codice Etico ed il Regolamento interno circa le regole ed i comportamenti non espressamente esplicitati nel presente Statuto. Il Consiglio è delegato e specificatamente autorizzato a modificare ed implementare tali Codici e Regolamenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità allo scopo di adeguarli agli interessi della Contrada. Il codice Etico e il Regolamento Interno non potranno contenere norme in contrasto con lo Statuto.

Il Regolamento interno, il Codice Etico e le modifiche introdotte avranno effetto immediato.

Sia il Codice Etico, sia il Regolamento dovranno essere messi a disposizione dei Soci per consultazione.

Di amministrare con diligenza il Patrimonio Sociale, di stabilire gli indirizzi per la corsa del Palio e per la sfilata storica.

Di predisporre il rendiconto finanziario annuale corredato da una relazione dei Revisori da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei Soci.

Di approvare o respingere richieste di tesseramento in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento. Di attribuire onorificenze secondo quanto previsto dal Regolamento.

Di comminare sanzioni. Ove si verifichi tale eventualità il Consiglio dovrà riunirsi con le formalità previste nel Regolamento interno, per deliberare in merito a comportamenti illeciti o non conformi a quanto stabilito negli Statuti, Regolamenti e Codici interni da parte dei Soci.

In questa veste il Consiglio potrà comminare sanzioni variabili dal semplice richiamo verbale fino alla radiazione commisurate sia alla gravità degli illeciti sia all'impatto degli stessi sull'immagine della Contrada. Contro tali sanzioni i Soci hanno diritto di appellarsi al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o Email PEC entro trenta giorni dalla notifica.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20 Il controllo dell'amministrazione contabile e finanziaria è affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da uno a tre membri, nominati dall'Assemblea, in possesso di un titolo di studio in Materie Economiche.

Possono non essere Soci, durano in carica due anni e sono rieleggibili. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.21 Ad essi possono appellarsi, con le modalità previste e al solo scopo di chiedere la verifica della correttezza formale della procedura sanzionatoria, i Soci sanzionati dal Consiglio per chiedere l'eventuale annullamento del provvedimento.

Essi possono anche deliberare sugli eventuali contenziosi tra Contrada e Soci o tra Soci nel caso ricevano ricorsi che essi ritengono seriamente motivati in tal senso.

Il Collegio è composto da tre membri che sono in possesso di un titolo di studio in Materie Giuridiche e che non abbiamo già ricoperto in precedenza Cariche di Contrada.

Essi sono nominati dall'Assemblea.

Possono non essere Soci, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

DIMISSIONI E DECADENZE

Art.22 In caso di dimissioni di un Consigliere esso potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che resterà in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

In caso di dimissioni del Gran Priore o del Capitano essi decadranno solidalmente.

In caso di dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri in carica (per il conteggio non si considerano gli eventuali Consiglieri aggiunti) il Consiglio si considera decaduto.

A seguito di decadenza del Capitano e del Gran Priore, lo stesso Gran Priore o il suo vice oppure il Consigliere anziano convocherà nei termini di tempo più brevi consentiti dallo Statuto, un'Assemblea per il rinnovo delle cariche di Capitano e Gran Priore.

Analogamente, a seguito di decadenza del Consiglio, lo stesso Gran Priore o il suo vice oppure il Consigliere anziano convocherà nei termini di tempo più brevi consentiti dallo Statuto un'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio dimissionario dovrà in ogni caso restare in carica per il disbrigo dell'amministrazione ordinaria fino a quando l'Assemblea all'uopo convocata provvederà a nuove nomine.

In caso di dimissioni di un membro del Collegio dei Proviviri il Consiglio, se necessario, provvederà a convocare l'Assemblea per la nomina del membro mancante, il quale resterà in carica fino al termine naturale del mandato del Consiglio.

Nel caso in cui il Collegio dei Revisori rimanga completamente vacante, il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea per la nomina necessaria.

PATRIMONIO

Art.23 Il Patrimonio della Contrada è costituito da:

- i beni mobili e immobili di proprietà della stessa
- le quote sociali versate dai Soci
- i beni e le donazioni conferiti da Soci, da terzi e da Enti Pubblici.
- tutti gli altri beni patrimoniali custoditi in Maniero
- il Motto, le Insegne di Contrada, i loghi, stemmi, marche domini web.

L'utilizzo di loghi, stemmi e marchi non può essere concesso a terzi senza l'autorizzazione del Consiglio. I costumi e gli accessori per il corteo storico entrano a far parte del Patrimonio di Contrada anche se realizzati a spese di singoli Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione (Contrada) Il Patrimonio sociale sarà devoluto al Comune di Legnano.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 L'esercizio sociale inizia il 1 Luglio e si chiude il 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio dovrà redigere il Rendiconto Finanziario firmato dal Tesoriere e dal Gran Priore, esso dovrà altresì essere verificato dal Collegio dei Revisori che predisporranno la relativa relazione. Il Rendiconto e la relazione saranno sottoposti per approvazione all'Assemblea.

ONORIFICENZE

Art.25 Il Consiglio può concedere ai Soci o a terzi che siano ritenuti meritevoli particolari onorificenze secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

CARICHE DI CONTRADA

Art. 26

Gran Priore: è il Presidente della Contrada e la rappresenta legalmente presso terzi e in giudizio oltre che presso gli enti palieschi e cittadini. Il suo incarico è biennale.

Vice Gran Priore: è il Vicepresidente della Contrada. Viene nominato dal Consiglio fra i suoi membri.

Sostituisce il Gran Priore nei casi di impedimento dello stesso.

Capitano: riceve dall'Assemblea il mandato ad agire per la vittoria nelle competizioni ippiche del Palio di Legnano nei limiti e indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Capitano rappresenta la Contrada al suo esterno unitamente al Gran Priore coadiuvandolo nell'organizzazione della Contrada. Il suo incarico è biennale.

Castellana: è scelta dal Capitano e svolge compiti di rappresentanza durante le cerimonie ufficiali.

Sovrintende, unitamente alla Gran Dama al lavoro delle Dame. La sua nomina è subordinata all'approvazione del Consiglio.

Scudiero: è scelto dal Capitano ed ha il compito di coadiuvarlo. La sua nomina è subordinata all'approvazione del Consiglio.

Gran Dama: Viene proposta dal Gran Priore, sentito il parere delle Dame di Contrada. Sovrintende con la Castellana al lavoro delle Dame. La sua nomina è subordinata all'approvazione del Consiglio.

Gonfaloniere: viene scelto dal Capitano. Esso presenzia alle cerimonie ufficiali reggendo il Gonfalone della Contrada. La sua nomina è subordinata all'approvazione del Consiglio.

Gli incarichi attribuiti dal Consiglio si intendono di durata annuale, si esauriscono con la chiusura dell'esercizio sociale e sono rinnovabili di anno in anno senza limitazioni. Nel caso di dimissioni o decadenza tutti gli uscenti conservano pro tempore i propri incarichi in attesa delle nuove nomine.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente citato in questo Statuto si farà riferimento a:

-Regolamento, Codice Etico o i principi dettati dagli usi, consuetudini e tradizioni della Contrada.

-Statuto, Regolamenti e/o codici attuativi del Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Statuti e Regolamenti degli Enti che sovrintendono l'organizzazione del Palio di Legnano.

La Giurisprudenza dello Stato Italiano.

NORMA COMPROMISSORIA

Gli Articoli contenuti in questo Statuto entrano in vigore dal momento della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ad esclusione di quelli che fanno riferimento alle modalità di presentazione delle candidature ed elezione degli organi di Governo della Contrada che entreranno in vigore a partire dalla scadenza naturale del Consiglio attualmente in carica.